

che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici, purchè in ognuno di questi atti, scritti ed attestati, si faccia risultare dell'uso cui sono destinati;

« 17. Gli atti scritti necessari per l'ammissione a scuole inferiori ed elementari, purchè vi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti presso le scuole medesime;

« 18. I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e le relative quietanze, quand'anche separate, i mandati o *pagherò* di zecca;

« 19. Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna, il disposto degli articoli 28 e 29 della presente legge;

« 20. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero, scritte in foglio separato e presentate dalle parti private;

« 21. Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali, e le loro copie ed estratti, escluse le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati;

« 22. I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

« 23. Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le lire 20, purchè non formino parte di maggiori somme o valori;

« 24. Le note e i conti quietanzati dei negozianti od esercenti professioni, arti e mestieri, le lettere e le corrispondenze tra i medesimi sopra gli oggetti del loro commercio od esercizio;

« 25. I passaporti spediti agl'indigenti od ai giornalieri, e le relative dichiarazioni di *nulla osta*, i certificati o fedeli di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile spediti a favore di persone povere, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

« 26. I certificati che devono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degl'istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, purchè queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

« 27. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, debbono gl'inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

« 28. I certificati di sofferto vaiuolo o di subita vaccinazione;

« 29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pietà, dai monti di soccorso, dalle casse di risparmio, e i registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

« 30. Gli altri atti e scritti non contemplati dagli articoli 26 e 27;

« 31. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare. »

**CASTELLI LUIGI.** Nel numero 30 credo che alla citazione dei numeri 26 e 27 si debba sostituire quella dei numeri 23 e 24. (Sì! sì! *dal banco della Commissione.*)

Inoltre osservo come paia che l'articolo seguente, il 26, nel concetto della Commissione fosse compilato come un ultimo alinea dell'articolo 25, poichè dice: « quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 2, gli atti e scritti annoverati nei primi trenta numeri del *presente articolo.* »

Ora è chiaro che quel *presente* si riferisce all'articolo 25, e non al 26.

**PRESIDENTE.** Si deve dire *precedente articolo*, e farò eseguire la correzione; quanto agli altri numeri stati indicati, saranno pure corretti.

Non essendovi altre obiezioni, pongo ai voti l'articolo 25. (È approvato.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 26. Quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 2, gli atti e scritti annoverati nei primi trenta numeri del precedente articolo saranno soggetti al bollo col pagamento della tassa stabilita dall'articolo 10, in ragione della dimensione della carta; quelli annoverati nel numero 31 del precedente articolo col pagamento di centesimi 5 per ciascun foglio.

« TITOLO V. DEGLI ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBONO ESSERE BOLLATI PRIMA DI FARNE USO. — Art. 27. Sono soggetti al bollo straordinario o *visto per bollo* prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'art. 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

« § 1. *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9* — Le cambiali ed altri effetti di commercio.

« § 2. *Colla tassa fissa di lire una* — Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

« § 3. *Colla tassa determinata dall'articolo 10 in ragione della dimensione della carta* — Gli altri atti e scritti.

« TITOLO VI. DEGLI ATTI E SCRITTI CHE SI POSSONO FARE SU CARTA LIBERA, SALVA LA RIPETIZIONE DEL DIRITTO DI BOLLO AL VERIFICARSI DEI CASI DALLA LEGGE PREVISTI. Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:

« 1° Per le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque per uso della giustizia penale, delle autorità e degli ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

« 2° Per tutti gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale, che per copia, nelle cause d'interesse immediato dello Stato, in quelle promosse dal Ministero Pubblico ed in quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri;

« 3° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali o contravvenzionali, e per gli scritti a difesa degl'imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

« Salva, per gli atti indicati ai numeri 2 e 3, la ripetizione delle tasse di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.

« Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e, trascorsi 30 giorni dalla data della sentenza o provvedimento, l'importare delle corrispondenti tasse dovrà pagarsi dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

« Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, verrà a conseguire una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro per gli atti fatti nel suo interesse, dovrà pagare le tasse di bollo per gli atti medesimi, quand'anche avesse ottenuto colla sentenza il compenso delle spese di causa.

« Trattandosi di procedimenti in materia penale, le tasse di bollo, di cui al n° 3 dell'articolo 28, saranno comprese dai segretari o cancellieri nella nota delle altre spese ripetibili dai condannati.